



**LIBRO GENEALOGICO DEL GATTO DI RAZZA PURA  
DELL'ENTE NAZIONALE FELINOTECNICA ITALIANA**

**NORME TECNICHE  
DEL CORPO DEGLI ESPERTI**

**INDICE**

**Titolo I- Parte generale** ..... 1

    1.1 Definizione della Commissione dei Giudici Esperti negli Standard..... 1

    1.2 Composizione della Commissione ..... 1

        1.2.1 Definizioni ..... 1

    1.3 Steward..... 1

    1.4 Norme di riferimento ..... 1

**Titolo II- Esami di abilitazione**.....2

    2.1 Esame di abilitazione ad Allievo Giudice e Giudice ..... 2

**Titolo III - Riconoscimento e iscrizione all'Albo** .....2

    3.1 Riconoscimento.....2

    3.2 Iscrizione ..... 3

**Titolo IV - Controllori**.....3

    4.1 Controllori .....3

**Titolo V — Disposizioni Generali** .....3

## **Titolo I - Parte generale**

### **1.1 Definizione della Commissione dei Giudici Esperti negli Standard**

La Commissione dei Giudici Esperti negli Standard prevista dall'art. 6 del Disciplinare del Gatto di Razza dell'Ente Nazionale Felinotecnica Italiana è formato da tecnici specializzati e da persone che hanno acquisito particolari conoscenze nella felinotecnica con particolare riguardo alle caratteristiche di razza.

### **1.2 Composizione della Commissione**

Esso è formato dai Giudici e Allievi Giudici italiani, abilitati e iscritti nell'apposito Albo istituito presso l'E.N.F.I.

#### **1.2.1 Definizioni**

La Commissione Giudici Esperti Standard è prevista dall'Art. 6 del disciplinare del gatto di Razza E.N.F.I.

È formato da Giudici abilitati che hanno acquisito particolari conoscenze ed esperienza nelle caratteristiche delle razze Feline.

Essa è formata dai Giudici abilitati iscritti nell'apposito Albo Giudici istituito presso l'E.N.F.I.

Per essere iscritto nell'Albo il Giudice deve almeno aver superato un esame che lo abbia abilitato a giudicare nella categoria per cui ha sostenuto l'esame. All'atto dell'iscrizione il Giudice deve inviare la certificazione dell'avvenuta abilitazione.

La commissione al suo interno provvede a nominare

Il Coordinatore della Commissione e vigilanza sul comportamento dei Giudici

Il Giudice responsabile degli allievi Giudici e formazione degli Steward

Il Giudice responsabile della VGP ( valutazione genetica dei Pedigree )

Il giudice responsabile degli Standard di razza.

La Commissione per svolgere il suo lavoro creerà dei gruppi di lavoro specializzati .

Per far parte di un gruppo di lavoro specifico un giudice deve fare la richiesta al Coordinatore della

Commissione.

- 1) Il Coordinatore della Commissione e vigilanza sul comportamento dei Giudici, ha il compito di riunire la Commissione ogni qual volta gli venga richiesta da un componente per organizzare il piano un piano di lavoro.

Al Coordinatore va inviato qualsiasi reclamo afferisca il comportamento di un giudice iscritto nell'Albo dei Giudici: dell'ENFI

- 2) Il Giudice responsabile degli allievi Giudici e formazione Steward o un suo sostituto da lui delegato proveniente dai gruppi di lavoro, ha il compito di richiedere la riunione della Commissione per preparare le domande di Esame dei Giudice e allievi Giudici, ricevere le domande di allievo Giudice, Registrare tutte le attività connesse al percorso formativo dei Giudici, registrare i Giudici Mentore istituire seminari di aggiornamento dei Giudici, verificare la documentazione di formazione dei Giudici e allievi Giudici.
- 3) Il Giudice responsabile della VGP, valutazione genetica dei Pedigree, o un suo sostituto proveniente dai gruppi di lavoro, chiede di riunire la Commissione per l'esame dei Pedigree che gli sottoporrà l'ENFI
- 4) Il Giudice responsabile degli standard di razza o un suo sostituto proveniente dai gruppi di lavoro chiede di riunire la Commissione per valutare e aggiornare degli standard di razza applicati dall'ENFI

### **1.3 Steward**

Gli Steward sono coloro i quali in esposizione coadiuvano i Giudici e gli Allievi Giudici. Essi ricevono dai giudici apposito giudizio di comportamento al fine di poter richiedere la partecipazione all'esame di abilitazione quale allievo giudice.

### **1.4 Norme di riferimento**

Per quanto concerne i requisiti e la formazione professionale dei Giudici, Allievi Giudici e Assessori si faccia espresso riferimento, a quanto regolamentato in queste Norme Tecniche.

## **Titolo II - Esame di Abilitazione**

### **2. Esame di abilitazione ad Allievo Giudice e Giudice**

Si faccia riferimento a quanto specificato nell'Allegato D1 delle presenti norme tecniche.

## **Titolo III - Riconoscimento e iscrizione all'Albo**

### **3.1 Riconoscimento**

L'Allievo Giudice che avrà superato l'esame di giudice secondo quanto previsto dalle presenti Norme Tecniche provvederà a consegnare all'Ufficio Centrale copia dell'attestato ufficiale.

Copia dell'attestato verrà conservata presso l'Ufficio Centrale.

### **3.2 Iscrizione**

L'UC provvederà ad iscrivere il nuovo Giudice/Allievo Giudice e/o aggiornare la posizione del Giudice abilitato a giudicare altre categorie nell'apposito Albo istituito presso l'UC secondo quanto previsto dall'art. 6 del Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza dell' E.N.F.I.

L'UC provvederà annualmente a verificare che tutti gli Allievi Giudici e i Giudici iscritti all'Albo siano effettivamente iscritti in qualità di socio all'Ente o a uno dei Club autorizzati e patrocinati dall'Ente.

## **Titolo IV - Controllori**

### **4.1 Controllori**

Per quanto concerne i controlli di cucciolata o di affisso sono da considerarsi esperti: i Giudici dell'Ente, gli Allievi Giudici dell'Ente, gli allevatori con esperienza pluriennale per la razza da controllare e coloro che abbiano seguito con esito positivo appositi corsi istituiti dall'UC.

Resta inteso che solo i Giudici E.N.F.I. sono abilitati ad effettuare controlli per il cambio colore, sia a domicilio che in sede,.....

## **Titolo V — Disposizioni Generali**

Le modifiche alle presenti Norme Tecniche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'E.N.F.I., previo conforme parere della CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC.

Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso in cui non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.